

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di dicembre, alle ore dieci e dieci minuti.

4 dicembre 2015

In Desio, nel mio studio alla piazza Martiri di Fossoli n. 30.

Innanzi a me dott.ssa Valentina Sassoli, notaio in Desio, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano,

é presente il signor

- CICERI Massimo, nato a Monza (MB) il 23 (ventitre) gennaio 1963 (millenovecentosessantatre), domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in qualità di Consigliere della AUTODROMO NAZIONALE MONZA S.I.A.S. SOCIETA' INCREMENTO AUTOMOBILISTICO E SPORT - S.P.A. con sede in Milano (MI), corso Venezia n. 43 e capitale sociale di Euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila virgola zero zero), Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 00779970151, R.E.A. n. MI-79540, partita I.V.A. n. 00693420960, società costituita in Italia, di nazionalità italiana, soggetto all'attività di direzione e coordinamento da parte di Automobile Club Milano, cod. fisc. 00815430152.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella sua precitata qualità, mi dichiara che oggi, in questo luogo ed a quest'ora, è riunita in seconda convocazione l'assemblea della predetta società per discutere e deliberare sul seguente


ordine del giorno

- Approvazione del Bilancio dell'Esercizio infrannuale al 30 settembre 2015 e deliberazioni ex art. 2446 e/o 2447;
- Eventuale ricostituzione del capitale sociale e/o aumento del medesimo,
- Varie ed eventuali.

Ed invita me notaio a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

A che aderendo, io notaio do atto di quanto segue: assume la presidenza, per designazione unanime degli intervenuti, il comparente il quale constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con avviso Prot. 699/2015 inoltrato agli azionisti, agli amministratori ed ai sindaci a mezzo posta elettronica con avviso di ricezione inviato in data 16 novembre 2015;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata de-



LUIGI RONCORONI - VALENTINA SASSOLI NOTAI
20033 DESIO (MI) - Tel. 0362/623295-631190 - Fax 625558

serta;

- che sono presenti per delega tutti i soci e che quindi è rappresentato l'intero capitale sociale, come risulta da separato elenco delle presenze che, in originale, al presente verbale si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura da parte mia per dispensa avutane dal comparente;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti i Consiglieri nelle persone del comparente e dei signori CAPELLI Ivan Franco, MARZARI Alessandra Antonella e RADAELLI Enrico;
- che sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale dott. Beniamino LO PRESTI ed il Sindaco Effettivo dott. Giuliano: è collegato in audioconferenza dal numero telefonico 335-8191*** l'altro Sindaco Effettivo dott.ssa Giovanna VILLA;
- che gli azionisti intervenuti risultano regolarmente iscritti nel Libro Soci e nel Registro delle Imprese,
- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente apre la seduta richiamando l'attenzione dell'assemblea sul bilancio straordinario riferito al 30 settembre 2015, che sottopone all'approvazione dell'assemblea medesima, dal quale emergono perdite relative all'esercizio in corso per complessivi Euro 1.230.797,00 (un milione duecentotrentamila settecentonovantasette virgola zero zero), come ampiamente descritto nella nota illustrativa allegata al suddetto bilancio.

Con riferimento al deposito in copia presso la sede della società della nota illustrativa e delle osservazioni del Collegio Sindacale previsto dall'art. 2446, primo comma C.C., il Presidente invita i soci a rinunciare all'unanimità al termine legale di otto giorni previsto dalla predetta disposizione normativa, alla luce di fatti di rilievo intervenuti in data successiva alla redazione della nota illustrativa medesima.

Propone quindi all'assemblea di assumere i provvedimenti previsti dall'art. 2447 C.C. abbattendo le suddette perdite nel modo seguente:

- quanto ad Euro 13.812,00 (tredicimilaottocentododici virgola zero zero) mediante imputazione della posta Riserva legale,
- quanto ad Euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila virgola zero zero) mediante azzeramento del capitale sociale;
- per i residui Euro 116.985,00 (centosedicimila no-

vecentoottantacinque virgola zero zero) mediante imputazione di parte delle poste *Debiti verso soci per finanziamenti e Debiti verso controllanti*, previa parziale rinuncia ai rispettivi crediti da parte dei soci per complessivi Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), così come comunicata alla società a mezzo di lettere inviate tramite PEC in data 2 dicembre 2015, lettere che sono state acquisite agli atti sociali.

Indi, sulla base delle istruzioni e delle intenzioni già manifestate dai soci in merito alla ricapitalizzazione da effettuare, il Presidente propone all'assemblea di procedere alla ricostituzione del capitale sociale nell'importo scindibile di Euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila virgola zero zero), conferendo altresì mandato al Consiglio di Amministrazione per il collocamento dell'eventuale inoptato e specificando le relative condizioni.

Il Presidente dà atto che l'attuale capitale sociale di Euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila virgola zero zero) è stato a suo tempo interamente versato.

Il dott. Beniamino LO PRESTI, a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole alla proposta deliberazione ed attesta che l'attuale capitale sociale di Euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila virgola zero zero) è stato a suo tempo interamente versato.

L'assemblea, udito l'esposto del Presidente, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, dopo breve discussione, a voto unanime,

rinuncia

al termine previsto dall'art. 2446 primo comma C.C. relativo al deposito presso la sede della nota illustrativa dell'organo amministrativo, e

delibera


1) - di approvare il bilancio straordinario della società al 30 settembre 2015 e relativa nota illustrativa;

2) - di ripianare le complessive perdite risultanti dal bilancio testé approvato e pari a complessivi Euro 1.230.797,00 (un milione duecentotrentamila settecentonovantasette virgola zero zero) nel modo seguente:

- quanto ad Euro 13.812,00 (tredicimilaottocentodici virgola zero zero) mediante imputazione dell'intera posta *Riserva legale*,

- quanto ad Euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila virgola zero zero) mediante azzeramento del capitale sociale;

- per i residui Euro 116.985,00 (centosedicimila no-



vecentoottantacinque virgola zero zero) mediante imputazione di parte della posta *Debiti verso soci per finanziamenti* fino a concorrenza di Euro 35.095,00 (trentacinquemilanovantacinque virgola zero zero) e di parte della posta *Debiti verso controllanti* fino a concorrenza di Euro 81.890,00 (ottantunomilaottocentonovanta virgola zero zero), stante la rinuncia ai rispettivi crediti da parte dei soci comunicata alla società a mezzo delle sopra citate lettere acquisite agli atti sociali;

3) - di ricostituire in via scindibile il capitale sociale nell'importo di Euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila virgola zero zero) mediante emissione di numero 1.000.000 (unmilione) di azioni da nominali Euro 0,55 (zero virgola cinquantacinque) cadauna, da offrire in opzione ai soci in proporzione alle azioni da ciascuno possedute;

4) - di fissare il termine entro cui dovrà essere esercitata l'opzione entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese delegando sin da ora all'organo amministrativo il collocamento a terzi della quota di aumento eventualmente inoptata;

- di fissare al 31 (trentuno) gennaio 2016 (duemilasedici) il termine ultimo per il collocamento della quota di capitale eventualmente inoptata fatta avvertenza che, nel caso in cui il deliberato aumento non dovesse essere integralmente sottoscritto entro tale data, il capitale sarà aumentato limitatamente all'importo delle sottoscrizioni sino a quel momento raccolte.

E procedendosi seduta stante all'esecuzione parziale della deliberata ricostituzione, il Presidente dà atto che il capitale come sopra ricostituito viene contestualmente sottoscritto e liberato fino a concorrenza di nominali Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) dagli attuali soci in proporzione alle azioni da ciascuno possedute con le seguenti modalità:

* il socio "AUTOMOBILE CLUB DI MILANO" sottoscrive la quota di nominali Euro 38.500,00 (trentottomilacinquecento virgola zero zero) pari al 70% (settanta per cento) del capitale sociale, rappresentata da numero 70.000 (settantamila) azioni da nominali Euro 0,55 cadauna, quota che viene integralmente liberata mediante imputazione del corrispondente importo del credito vantato nei confronti della società e risultante dal citato bilancio alla posta *Debiti verso controllanti* ed oggetto della predetta rinuncia effettuata con comunicazione inviata a mezzo PEC in

data 2 dicembre 2015;

* il socio "IMMOBILIARE AUTOMOBILE CLUB DI MILANO S.p.A." sottoscrive la quota di nominali Euro 16.500,00 (sedecimilacinquecento virgola zero zero) pari al 30% (trenta per cento) del capitale sociale, rappresentata da numero 30.000 (trentamila) azioni da nominali Euro 0,55 cadauna, quota che viene integralmente liberata mediante imputazione del corrispondente importo del credito vantato nei confronti della società e risultante dal citato bilancio alla posta *Debiti verso soci per finanziamenti* ed oggetto della predetta rinuncia effettuata con comunicazione inviata a mezzo PEC in data 2 dicembre 2015.

A seguito di quanto sopra il capitale sociale di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) risulta interamente sottoscritto e liberato ed è suddiviso tra i soci nelle attuali proporzioni e precisamente:


- "AUTOMOBILE CLUB DI MILANO" quota di nominali Euro 38.500,00 (trentottomilacinquecento virgola zero zero) pari al 70% (settanta per cento) del capitale sociale, rappresentata da n. 70.000 azioni da nominali Euro 0,55 cadauna;

- "IMMOBILIARE AUTOMOBILE CLUB DI MILANO S.p.A." quota di nominali Euro 16.500,00 (sedecimilacinquecento virgola zero zero) pari al 30% (trenta per cento) del capitale sociale, rappresentata da n. 30.000 azioni da nominali Euro 0,55 cadauna;

5) - di modificare l'articolo 5 (cinque) dello statuto sociale nel seguente nuovo testo:

"ART.5) Il capitale sociale è determinato in Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) ed è rappresentato da numero 100.000 (centomila) azioni ordinarie da nominali Euro 0,55 (zero virgola cinquantacinque) cadauna.

L'assemblea del 4 dicembre 2015 ha deliberato l'aumento scindibile del capitale sociale fino all'ammontare di Euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila virgola zero zero), rappresentato da numero 1.000.000 (unmilione) di azioni da nominali Euro 0,55 (zero virgola cinquantacinque) cadauna, da offrire in opzione agli azionisti fino a trenta giorni dalla data di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese e con facoltà per l'organo amministrativo di collocare l'importo inoptato entro il 31 (trentuno) gennaio 2016 (duemilasedici), fatta avvertenza che in caso di non integrale sottoscrizione entro tale data il capitale sociale sarà aumentato limitatamente alle sottoscrizioni sino al quel momento raccolte.



Ogni azione dà diritto ad un voto.

Ogni azione è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 codice civile.

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, anche mediante emissione di nuove azioni aventi diritti diversi da quelle già in circolazione, derogando al disposto di cui all'art. 2342 C.C., ed anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

I finanziamenti che i soci dovessero effettuare in conto capitale, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, si intendono infruttiferi di interessi.

La Società può acquisire dai soci finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con o senza obbligo di restituzione nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio. La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, convertibili e non.

L'emissione di obbligazioni è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci."

L'assemblea infine:

- dà atto anche ai fini del deposito nel Registro delle Imprese che, a seguito di quanto sopra deliberato, il testo vigente dello statuto sociale viene ad essere quello che il Presidente mi consegna ed io notaio allego al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura da parte mia per dispensa avuta-ne dal comparente;

- conferisce al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Consiglieri in carica, in via disgiunta fra loro, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla presente deliberazione, ivi inclusi quelli di provvedere all'emissione dei nuovi certificati azionari, all'aggiornamento del libro soci e al deposito del testo aggiornato dello statuto, di effettuare ogni comunicazione, formalità e adempimento conseguente alla sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato nonché di apportare al presente verbale ed all'allegato statuto le modifiche che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore dieci e quarantacinque minuti.


La spese del presente atto sono carico della società.



E

richiesto io notaio ricevo il presente atto scritto con sistema meccanografico a mia cura da persona di mia fiducia, completato di mio pugno e da me letto al comparente il quale, a mia espressa richiesta, dichiara essere il tutto perfettamente conforme alla sua volontà e con me lo sottoscrive nei modi di legge.

Consta di quattro fogli scritti per dodici facciate e parte della tredicesima.

F.to Massimo Ciceri - Valentina Sassoli.




<p>LO PRESTI BENIAMINO, nato a Raffadali il 19/04/1964</p>	<p>Presidente Collegio Sindacale</p>	<p>X</p>		
<p>VERGANI GIULIO, nato a Bovisio Masciago il 11/07/1951</p>	<p>Sindaco Effettivo</p>	<p>X</p>		
<p>VILLA GIOVANNA, nata a Monza il 16/01/1966</p>				
			<p>n. 2.000.000</p>	

(1) Pietro in sostituzione "Enrico"
 una portella appesante, una portella cancellata
 (2) 9° Giulio in sostituzione "Giuliano"; (3) Dele "Antonio" e in sostituzione
 "Stenandra" - ulteriori due portelle per due ulteriori portelle cancellate -

Il Presidente dell'Assemblea



[Handwritten signature]



Allegato "B" all'atto Rep. 14143/10350

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

ART. 1) È corrente una Società per Azioni avente la denominazione:

"AUTODROMO NAZIONALE MONZA - S.I.A.S. (Società Incremento Automobilismo e Sport) S.p.A."

ART.2) La società ha sede legale in Milano.

La pubblicità del trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è disciplinata dall'articolo 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

La società, con deliberazione assunta a norma di legge, può istituire e chiudere altrove sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici e rappresentanze.

ART.3) La durata della società è stabilita a tempo indeterminato. Conseguentemente, compete ai soci il diritto di recesso dalla società, ai sensi di legge, diritto che potrà essere esercitato in ogni momento con preavviso di un anno, a mezzo comunicazione inviata all'Organo amministrativo con lettera raccomandata AR.

TITOLO II

OGGETTO

ART.4) La Società ha per oggetto:

a) lo sviluppo e l'esercizio di autodromi campi ed attrezzature destinati ad uso sportivo e turistico nonché a prove ed esperienze interessanti l'industria motoristica e le attività e i servizi ad essa connessi;

b) di organizzare e promuovere manifestazioni ed altre attività sportive e turistiche di ogni genere, nonché mostre, esibizioni, trattenimenti, convegni, congressi, particolarmente a carattere ecologico e di tempo libero;

c) di gestire e dare in gestione ristoranti, bar, punti di ristoro, rivendite di tabacchi, negozi e punti di vendita dei generi alimentari e non accessori per auto e moto, vetrofanie e adesivi, cartoline illustrate, distintivi e guidoncini per auto e motoveicoli, minuterie ed articoli pubblicitari vari di ogni tipo e pregio, modellini e giocattoli, articoli fotografici, orologeria e bigiotteria, pubblicazioni;

d) di promuovere in genere lo sviluppo di ogni attività sportiva, turistica e motoristica in campo nazionale ed internazionale, di svolgere ricerche e sviluppare studi su nuove applicazioni relative all'automotive e alla sicurezza.

La società potrà anche, esclusa ogni attività nei confronti del pubblico, concedere avalli e fidejussioni e garanzie di ogni genere nei confronti di chiunque, per obbligazioni e debiti di terzi anche non soci, nonché compiere ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare od immobiliare che l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Potrà infine sempre esclusa ogni attività nei confronti del pubblico assumere o cedere sia direttamente che indirettamente interessenze o partecipazioni in società enti od imprese costituiti o costituendi aventi oggetto analogo affine complementare o comunque connesso al proprio, ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento: dell'oggetto sociale.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - PRELAZIONE

ART.5) Il capitale sociale è determinato in Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) ed è rappresentato da numero 100.000 (centomila) azioni ordinarie da nominali Euro 0,55 (zero virgola cinquantacinque) cadauna.

L'assemblea del 4 dicembre 2015 ha deliberato l'aumento scindibile del capitale sociale fino all'ammontare di Euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila virgola zero zero), rappresentato da numero 1.000.000 (unmilione) di azioni da nominali Euro 0,55 (zero virgola cinquantacinque) cadauna, da offrire in opzione agli azionisti fino a trenta giorni dalla data di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese e con facoltà per l'organo amministrativo di collocare l'importo inoptato entro il 31 (trentuno) gennaio 2016 (duemilasedici), fatta avvertenza che in caso di non integrale sottoscrizione entro tale data il capitale sociale sarà aumentato limitatamente alle sottoscrizioni sino al quel momento raccolte.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Ogni azione è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 codice civile.

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, anche mediante emissione di nuove azioni aventi diritti diversi da quelle già in circolazione, derogando al disposto di cui all'art. 2342 C.C., ed anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

I finanziamenti che i soci dovessero effettuare in



conto capitale, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, si intendono infruttiferi di interessi.

La Società può acquisire dai soci finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con o senza obbligo di restituzione nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio. La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, convertibili e non.

L'emissione di obbligazioni è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

ART.6) La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. C.C. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Organo amministrativo.

ART.7) In caso di trasferimento delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di opzione di cui all'art. 2441, commi 1 e 3 C.C., spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette azioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifici a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni o diritti;

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto;

c) la prelazione può venir esercitata e/o i diritti di sottoscrizione e di opzione potranno venire acquistati dal socio avente diritto anche in favore di altra società controllata dal socio medesimo, ai sensi dell'art. 2359 C.C.; Il diritto di prelazione è escluso:

a) nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci;

b) nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferi-

mento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso delle azioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le azioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelatato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso, deve prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale, ovvero al Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti, ove la società ha la propria sede legale.. L'arbitratore, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'incarico, deve determinare il corrispettivo della quota o dei diritti oggetto del proposto negozio traslativo con "equo apprezzamento", tenendo anche in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della società e il valore attuale del suo patrimonio.

Qualora nessuno socio eserciti il diritto di prelazione, il trasferimento in favore di un non socio (intendendosi per, "trasferimento" uno dei negozi indicati alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo) potrà essere effettuato solo con il preventivo gradimento dell'organo amministrativo, che potrà essere negato solo a condizione che lo stesso organo amministrativo indichi, nella manifestazione di non, gradimento, un altro acquirente a cui le azioni potranno essere trasferite alle medesime condizioni dell'offerta in. prelazione. La mancanza di tale indicazione varrà quale manifestazione del gradimento.

La decisione dell'organo amministrativo relativa al gradimento dovrà essere adottata e comunicata, mediante, lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio che intende trasferire le proprie azioni entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di offerta in prelazione dello stesso socio.

TITOLO IV

ASSEMBLEE

ART.8) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione.

Le convocazioni, sia delle assemblee ordinarie che straordinarie, possono essere comunque effettuate anche dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato.

Le assemblee straordinarie possono essere convocate quante volte il consiglio di amministrazione lo ri-

tenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta a sensi delle disposizioni di legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea può essere convocata entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione di cui all'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Il luogo di convocazione o di riunione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è nella sede sociale o altrove purché in Italia, secondo quanto è indicato nell'avviso di convocazione.

Le adunanze delle assemblee ordinarie e straordinarie possono svolgersi per videoconferenza o per teleconferenza, ovverosia con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, a condizione che siano rispettati, sostanzialmente, il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito ai soggetti legittimamente ammessi all'assemblea dal presidente di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART.9) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Tale avviso dovrà essere pubblicato sulla G.U. ovve-

ro sul quotidiano "Il Corriere della Sera" o il "Sole 24 Ore" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, il soggetto che procede alla convocazione potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente anche con la pubblicazione sulla G.U. ovvero sui predetti quotidiani):

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax inviato ai soggetti sopra indicati;

d) messaggio di posta elettronica inviato a tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

ART.10) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato. Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale, ovvero annotata sul biglietto di ammissio-

ne; la delega non può essere conferita ai componenti dell'organo amministrativo, ai membri del collegio sindacale e ai dipendenti della società e deve comunque essere conferita nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 2372 c.c.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee.

ART.11) L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

ART.12) La nomina delle cariche sociali, se non avviene per acclamazione unanime, si fa a maggioranza relativa al capitale intervenuto.

ART.13) L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vice presidente del consiglio di amministrazione; in assenza, da altra persona scelta dai soci presenti.

L'assemblea può determinare l'importo complessivo dell'eventuale compenso spettante agli amministratori. L'assemblea nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e determina il compenso loro spettante.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, se del caso, due scrutatori anche non soci.

Nei casi di legge e quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto del verbale.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

ART.14) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a undici membri, nominati dall'assemblea. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Qualora la società aderisca all'Automobile Club d'Italia, entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione un rappresentante di tale Ente, ove dallo stesso designato.

Nel caso venga a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri amministratori provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli



amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza, l'intero Consiglio è decaduto e l'assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dal Presidente.

La Società potrà stipulare polizze assicurative a favore degli amministratori.

ART.15) Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente qualora non vi abbia provveduto, l'assemblea ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

Può nominare pure un segretario che può essere anche estraneo al Consiglio.

ART.16) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, ogni volta che gli affari sociali lo esigano, mediante avviso raccomandato o altro mezzo idoneo inviato ai componenti del consiglio stesso e del collegio sindacale, almeno sette giorni prima dell'adunanza.

Sarà inoltre convocato quando ne facciano richiesta per iscritto al Presidente almeno due amministratori o almeno due membri del Collegio Sindacale.

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione deve essere inviato per telegramma o per telefax ai consiglieri ed ai Sindaci Effettivi in carica, almeno tre giorni prima della riunione.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, verificandosi questi requisiti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

ART.17) Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione. È comunque validamente costituito' il Consiglio di Amministrazione, ancorché non convocato, qualora vi prendano parte tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione stesso e tutti i membri effettivi in carica del Collegio Sindacale.

ART.18) Al Consiglio di Amministrazione spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta, ivi comprese tutte le operazioni con Istituti di credito ed il rilascio di fidejussioni, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge o dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea, ivi compresa la facoltà di acquistare, vendere, permutare, beni mobili iscritti in pubblici registri.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, gli adeguamenti degli statuti alle disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2365 codice civile si applica in ogni caso l'art. 2436 del codice civile.

ART.19) Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e, se nominato al vice presidente; può altresì conferire specifici incarichi e/o investire di particolari cariche o funzioni altri suoi membri.

Nei casi sopra previsti il Consiglio provvede, con la delibera di attribuzione dei poteri, a determinare i limiti della delega e l'ammontare delle eventuali remunerazioni, sentito il parere del collegio sindacale.

Il Consiglio può nominare Direttori Generali, nonché procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

TITOLO VI COMITATO ESECUTIVO

ART.20) Il comitato esecutivo, qualora venga nominato, sarà composto da un numero di amministratori variabile da tre a cinque, da fissarsi dal Consiglio di Amministrazione, il quale procede anche alle nomine relative esclusa quella del presidente che, di diritto, è lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo avrà, oltre le attribuzioni che gli sono delegate dal Consiglio, la particolare funzione permanente di esaminare e deli-

berare, seguendo l'indirizzo generale segnato dal Consiglio, i programmi sportivi, commerciali, finanziari, organizzativi e tecnici della società. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta ed in caso di parità è preponderante il voto di chi presiede.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

ART.21) Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati ai sensi di Legge, iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed esercita altresì il controllo contabile, atteso che la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e che non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Con deliberazione dell'assemblea può essere deliberato che il controllo contabile sia esercitato da un revisore contabile oppure da una società di revisione, iscritti presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea, all'atto di nomina del revisore o della società di revisione che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, determina altresì il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

In caso di decadenza per sopravvenienza di una causa d'ineleggibilità prevista dalla legge o dal presente statuto, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per la nomina di un nuovo revisore.

In presenza di gruppi restano salve le speciali incompatibilità previste dal primo comma dell'art. 2409 quinquies c.c.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza a condizione che: sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di interveni-

re in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; sia consentito visionare, ricevere o trasmettere documenti.

TITOLO VIII BILANCIO ED UTILI

ART.22) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione alla fine di ogni esercizio provvede alla redazione del Bilancio d'esercizio, costituito dalla Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

L'inventario deve essere compilato e presentato nel termine e con le modalità più adeguate e con l'osservanza delle norme in proposito previste dalle leggi vigenti.

ART.23) Gli utili netti, risultanti dal bilancio annuale regolarmente redatto ed approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a quando la stessa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale, saranno destinati, come segue:

- a remunerazione del capitale sociale, per una somma corrispondente al massimo all'applicazione dell'interesse legale (agli utili medesimi);
- agli scopi sociali per il rimanente.

TITOLO IX LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

ART.24) In caso di scioglimento e liquidazione della Società, l'assemblea, nei casi previsti dalla legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

TITOLO X CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 25) Qualunque controversia dovesse sorgere fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto, verrà deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale, ovvero dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, ove la società ha la sua sede legale.

TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI

ART.26) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto diventano operanti le norme del Codice Civile e delle altre leggi speciali in materia.

F.to Massimo Ciceri - Valentina Sassoli.

Registrato a Monza il giorno 23 dicembre 2015 al n.
32086 Serie 1T con esatti Euro 356,00.

Copia autentica, conforme all'originale esistente nei
miei atti in più fogli, che si rilascia per gli usi di
legge.

Desio, addì 29 dicembre 2015.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is a faint, circular seal with some illegible text around the perimeter. The signature is a cursive script, possibly reading 'Desio'.